loghi e bastantemente precisi, l'asserita trasgressione e le ragioni per le quali ritiene che lo Stato membro sia venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.

3. Dal complesso della direttiva quadro n. 71/316, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni relative alle disposizioni comuni per gli strumenti di misura e per i metodi di controllo metrologico, e della direttiva d'attuazione n. 76/891, relativa ai contatori per l'energia elettrica, si desume che esse hanno inteso limitarsi, in una prima fase, ad una formula di semplice «armonizzazione opzionale», la quale evita agli Stati sprovvisti delle attrezzature di controllo necessarie di dover rilasciare essi stessi, a norma degli artt. 2, n. 2 e 8, n. 2 della direttiva 71/316, i contrassegni attestanti l'approvazione CEE del modello ed i marchi di verifica prima CEE. Spetta a ciascuno Stato membro che si trovi in detta situazione il valutare, tenendo conto soprattutto degli interessi degli operatori economici stabiliti nel suo territorio, se debba munirsi di dette attrezzature e sottostare in tal modo agli obblighi stabiliti dagli articoli soprammenzionati.

Nella causa 211/81,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, Rof Wägenbaur, assistito dal sig. Hans Peter Hartvig, membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REGNO DI DANIMARCA, rappresentato dal sig. Laurids Mikaelsen, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'addetto d'affari ad interim, sig. Ib Bodenhagen, consigliere ministeriale, Ambasciata di Danimarca, 11, boulevard Joseph-II,

convenuto,

avente ad oggetto la declaratoria della trasgressione da parte del Regno di Danimarca degli obblighi derivantigli dal Trattato, per non aver attuato nel termine prescritto la direttiva del Consiglio 4 novembre 1976, n. 891, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (GU L 336, pag. 30),

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

Al fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio degli strumenti di misura all'interno della Comunità, il 21 luglio 1971, il Consiglio adottava la direttiva n. 316 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU L 202, pag. 1). Tale direttiva prevede che direttive d'applicazione particolari stabiliranno, per ciascuna categoria di strumenti di misura, le qualità metrologiche e le prescrizioni per la realizzazione tecnica ed il funzionamento. La direttiva del Consiglio 4 novembre 1976, n. 891, relativa ai contatori d'energia elettrica, costituisce una delle suddette direttive particolari d'applicazione.

A norma dell'art. 4 della direttiva del Consiglio n. 76/891, «gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione».

Poiché la direttiva veniva notificata al Regno di Danimarca il 9 novembre 1976, il termine è scaduto il 9 maggio 1978.

Il 30 marzo 1978, rispondendo ad una lettera della Commissione del 18 gennaio 1978, la rappresentanza permanente della Danimarca comunicava che non esiste in detto paese una normativa nazionale relativa ai contatori d'energia elettrica; la Danimarca ottempera quindi gli obblighi posti dalla direttiva n. 76/891 in quanto, conformemente all'art. 3, 1° comma, della stessa, le autorità danesi non possono «rifiutare, vietare o limitare l'immissione in commercio e l'uso dei contatori di energia elettrica muniti del contrassegno attestante l'approvazione CEE del

modello e del marchio di verifica prima CEE». Le autorità danesi sostenevano pertanto che la direttiva n. 76/891 non richiede alcun particolare provvedimento d'attuazione in Danimarca.

Con lettera 7 giugno 1978, la Commissione informava il Governo danese che gli obblighi derivanti agli Stati membri dalla direttiva n. 76/891, non si limitano a quelli indicati dall'art. 3 e relativi all'ammissione sul territorio danese, dei contatori d'energia elettrica considerati dalla direttiva. Tale direttiva impone loro, inoltre, di prevedere che i contatori fabbricati in Danimarca, possano essere muniti, in detto paese, dei contrassegni e dei marchi CEE in seguito ai controlli previsti dalla direttiva.

Poiché la Commissione non veniva informata che il Regno di Danimarca aveva adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, invitava il Governo danese, con lettera 23 maggio 1978 ed a norma dell'art. 169, 1° comma, del Trattato, a presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.

Nella risposta del 22 agosto 1979, le autorità danesi, richiamandosi alla loro lettera del 30 marzo 1978, assumevano in particolare di ritenere che la direttiva, da un lato, non pone alcun obbligo per gli Stati membri di creare enti in grado di rilasciare l'approvazione CEE del modello e di procedere alla verifica prima CEE, dall'altro, non prevede affatto che i controlli prescritti vengano effettivamente eseguiti sul territorio dello Stato membro nel quale sono fabbricati i contatori d'energia elettrica. Secondo le autorità danesi, tale punto di vista è rafforzato dalla dichiarazione del Consiglio e della Commissione, riportata nel verbale della riunione del Consiglio al momento dell'adozione della direttiva. Ai termini di detta dichiarazione «il Consiglio e la Commissione constatano che la seconda parte dell'art. 2 considera solo i contatori d'energia elettrica di cui alla prima parte dello stesso articolo e che, di conseguenza, la direttiva non impone allo Stato membro, per i contatori d'energia elletrica, né l'approvazione CEE del modello, né l'esecuzione della verifica prima CEE, qualora controlli equivalenti non siano prevesti sul piano nazionale».

Non avendo le osservazioni del Governo danese modificato la sua opinione, secondo cui la Danimarca non aveva adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva n. 76/891, il 6 ottobre 1980, la Commissione emetteva il parere motivato inviato alle autorità danesi con lettera 8 ottobre 1980.

Il 2 febbraio 1981, rispondendo al parere motivato della Commissione, il Governo danese dichiarava di mantenere il punto di vista secondo il quale gli obblighi che derivano agli Stati membri dalla direttiva n. 76/891, si riducono a quelli di cui all'art. 3. L'interpretazione della Commissione contrasta con la direttiva quadro del Consiglio n. 71/316, in particolare coll'art. 2, n. 2, e coll'art. 8, n. 2, dai quali si desume che la Danimarca non è affatto tenuta a porre in essere, sul suo territorio, attrezzature di controllo. Il Governo danese, sottolinea, infine, che la summenzionata dichiarazione della Commissione e del Consiglio era stata fatta perché la Danimarca aveva chiaramente precisato, durante i negoziati, che essa non poteva accettare una direttiva che impone l'obbligo di porre in essere attrezzature di controllo sul suo territorio.

La Commissione ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1981.

Su relazione del guidice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare che, omettendo di adottare, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 76/891 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica, il Regno di Danimarca ha trasgredito gli obblighi derivantigli dal Trattato CEE;

2) condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Il *Regno di Danimarca* conclude che la Corte voglia:

1) in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

2) in via subordinata, dichiarare il ricorso infondato;

3) comunque, condannare la Commissione alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

Il *Governo danese* oppone al ricorso della Commissione un'eccezione di irricevibilità basata sul fatto che la Commissione, da un lato, ha emesso il parere motivato senza avere prima posto detto Stato in condizione di presentare le sue osservazioni, dall'altro, ha formulato il ricorso in termini diversi da quelli del parere motivato.

La Commissione è venuta meno al dovere di diligenza che presuppone l'applicazione dell'art. 169. Lo scopo della procedura dell'art. 169 non consiste nel proporre quanti più ricorsi possibile, ma nel tentare di risolverli bonariamente per mezzo dell'opportuno dialogo che la Commissione istaura con lo Stato membro di cui trattasi. Ora, nella presente causa, lo svolgimento della fase precontenziosa fa supporre che la Commissione abbia avuto un'idea chiara degli obblighi che il combinato disposto della direttiva quadro del Consiglio n. 71/316 e della direttiva particolare del Consiglio impone agli Stati membri, solo al momento della stesura del ricorso.

Nella misura in cui vi era un contrasto sull'interpretazione delle norme e sulla definizione della trasgressione, la Commissione doveva qualificare e motivare l'eccepita violazione nella lettera di intimazione 23 maggio 1979, al fine di consentire l'opportuno dialogo con le autorità danesi. Redatta come semplice lettera di sollecito dell'asserita trasgressione, senza tener conto del punto in cui si trovavano le discussioni fra le autorità danesi e gli uffici della Commissione, tale intimazione è stata sviata dal suo oggetto e dal fine attribuito ai vari stadi della fase precontenziosa della procedura, previsti dall'art. 169. Stando così le cose, la Commissione non poteva emettere un parere motivato la cui emissione presuppone che lo Stato membro in causa abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni in base a dati precisi.

Il parere motivato ed il ricorso sono formulati in termini diversi in merito sia al contenuto dell'asserita violazione sia a quello della sua motivazione.

La Commissione ha basato la sua interpretazione sul combinato disposto della direttiva quadro del Consiglio n. 71/316 e della direttiva speciale del Consiglio n. 76/891 solo al momento del ricorso. Essa avrebbe dovuto preoccuparsene sin dall'apertura della fase precontenziosa del procedimento.

Nel parere motivato 6 ottobre 1980, la Commissione affermava che la direttiva del Consiglio n. 76/891 poneva l'obbligo per gli Stati membri «di creare la possibilità per il produttore o l'importatore, che volesse ottenere i marchi e i contrassegni CEE previsti dalla direttiva, di sottoporsi a dette approvazioni e verifiche». Dai termini usati dalla Commissione risulta che gli Stati membri avevano l'obbligo di porre in essere appropriate attrezzature di controllo. Nel ricorso 3 luglio 1981, la Commissione presentava le cose diversamente, sostenendo, in particolare, che le autorità danesi non sono «tenute a porre esse stesse in essere attrezzature di controllo sotto forma di laboratori o di materiale tecnico» e che basta «riconoscere i collaudi effettuati in certi laboratori in Danimarca o in altri Stati membri, oppure pretendere che il richiedente stesso metta a disposizione i mezzi in materiale e in personale necessari ai collaudi, per esempio sul luogo di produzione».

Se le osservazioni di uno Stato membro possono indurre la Commissione a modificare, nel parere motivato, la sua posizione sia in merito alla portata della trasgressione del Trattato, che ai motivi di diritto che militano a favore della tesi che difende, lo stesso non avviene allo stadio del ricorso. Se la Commissione sente il bisogno di modificare il ricorso su punti decisivi, essa deve far conoscere allo Stato membro interessato il parere motivato riveduto. Un ricorso per trasgressione costituisce da parte della Commissione un atto così importante da richiedere un'esauriente istruzione preliminare. La rilevanza dello scambio di lettere prima della fase contenziosa della procedura è stata sottolineata dalla Corte in particolare nelle cause 45/64 (Racc. 1965, pag. 1057), 7/69 (Racc. 1970, pag. 111) e 31/69 (Racc. 1970, pag. 25) e riconosciuta dalla Commissione nella risposta all'interrogazione scritta n. 557/76, del sig. Fletcher, membro del Parlamento europeo (GU 1976, C 300, pag. 39).

Secondo la *Commissione*, l'art. 169 istaura un dialogo fra la Commissione e lo Stato membro al fine d'istruire la vertenza. Tuttavia la controversia giuridica sorta dall'asserita trasgressione deve potersi evolvere liberamente in modo che la Commissione e lo Stato membro interessato possano sviluppare le loro tesi giuridiche ed approfondire i loro punti di vista, adducendo in particolare nuovi elementi interpretativi.

Se la formulazione della lettera di intimazione, 23 maggio 1979, era concisa, ciò dipendeva dal fatto che il Governo danese conosceva l'oggetto ed i motivi dell'infrazione contestatagli dallo scambio di lettere che aveva preceduto la suddetta intimazione. Nella lettera 7 giugno 1978, la Commissione aveva affermato che la direttiva di cui trattasi obbligava la

Danimarca ad istituire i meccanismi per consentire alle autorità danesi di rilasciare l'approvazione CEE del modello e di procedere alla verifica prima CEE. Non era necessario fornire ulteriori dettagli sulle modalità d'esecuzione della direttiva, la cui scelta rientra nella competenza degli Stati membri.

Sia nel parere motivato, sia nelle precedenti fasi del procedimento, essa non ha mai dichiarato che gli Stati membri avevano il dovere di porre essi stessi in essere organi di controllo muniti della necessaria attrezzatura tecnica, in quanto un obbligo del genere va al di là di quanto dispongono gli allegati II e III della direttiva quadro del Consiglio n. 71/316, modificata dall'atto d'adesione 1972, allegato I, n. X, punto 12, al quale la Commissione si richiama nel ricorso.

Le considerazioni fatte nel ricorso in merito alla direttiva quadro, avevano il solo scopo di rispondere alle osservazioni enunciate in proposito dal Governo danese, per la prima volta, nella risposta al parere motivato. E ciò non limitava in alcun modo la possibilità del Governo danese di difendersi.

B — Nel merito

La *Commissione,* dopo aver ricordato che secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere vincolante della direttiva impone agli Stati membri interessati di conformarvisi nel termine stabilito, afferma che il combinato disposto della direttiva n. 76/891 e della direttiva n. 71/316 ha portata più ampia di quanto sostengono le autorità danesi.

Secondo il primo considerando della direttiva n. 76/891 ed il primo e secondo considerando della direttiva quadro n. 71/316, occorre procedere all'armonizzazione delle legislazioni al fine d'eliminare gli ostacoli agli scambi intracomunitari dei prodotti di cui è causa. Ora, il fatto che non vi siano disposizioni danesi che ostacolano la vendita o l'uso di contatori d'energia elettrica corrisponde solo in parte allo scopo della direttiva.

Gli ostacoli tecnici agli scambi si possono eliminare solo nella misura in cui la possibilità di procedere all'approvazione CEE del modello ed alla verifica prima CEE viene predisposta in ciascuno Stato membro interessato. In caso contrario, i produttori ed i commercianti dello Stato che non ha previsto tale possibilità, qualora vogliano vendere in altri Stati membri i contatori d'energia elettrica considerati dalla direttiva, dovranno ricorrere ai servizi di uno degli altri Stati membri per far eseguire l'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE. Le difficoltà pratiche ed i maggiori costi che ne risulterebbero, costituirebbero una restrizione agli scambi che le direttive tendono a sopprimere.

La posizione della Commissione sarebbe confermata ad un tempo dalle disposizioni della direttiva n. 76/891 e da quelle della direttiva quadro n. 71/316.

L'art. 2, 2° comma, della direttiva n. 76/891 prevede, in linea generale, che i contatori d'energia elettrica considerati dalla direttiva costituiscono oggetto di un'approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE. Gli allegati I e II della direttiva quadro n. 71/316, modificati dall'atto d'adesione 1972, allegato I, n. X, che dispongono i simboli dei marchi e contrassegni CEE, prevedono, al punto 12, che il contrasse-

gno d'approvazione CEE ed il marchio di verifica CEE contengono nella metà superiore la lettera maiuscola distintiva dello Stato, cioè DK per la Danimarca.

Da questa disposizione si desume che il Governo danese è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a consentire alle autorità danesi di rilasciare i contrassegni ed i marchi de quibus.

La dichiarazione del Consiglio e della Commissione, riportata nel verbale della riunione del Consiglio, alla quale ha fatto riferimento il Governo danese riguardava solo la questione se la direttiva avesse come conseguenza che tutti i contatori d'energia elettrica considerati dalla proposta dovessero avere ottenuto l'approvazione CEE del modello ed aver superato la verifica prima CEE quale condizione per l'immissione in commercio.

La Commissione è d'accordo col Governo danese nel considerare che la direttiva quadro n. 71/316 stabilisce l'interpretazione da dare alla direttiva particolare n. 76/891. Essa sostiene tuttavia che l'interpretazione ad opera del Governo danese in particolare dell'art. 2, n. 2, della direttiva quadro, è troppo rigorosa. Detti articoli dispongono rispettivamente che «qualora le loro attrezzature di controllo lo permettono, gli Stati membri concedono su richiesta del fabbricante o del suo mandatario l'approvazione CEE del modello . . .» e «. . . procedono alla verifica prima CEE».

L'espressione «loro» che va ricollegata a quanto disposto dagli allegati I e II della direttiva quadro, ha significato molto ampio e comprende non solo la possibilità di far eseguire i controlli necessari dai serivizi degli Stati membri, ma anche altre possibilità che non richiedono che lo Stato membro abbia esso stesso l'attrezzatura necessaria. La direttiva non impone agli Stati membri di porre in essere attrezzature di controllo; le autorità danesi possono riconoscere i collaudi effettuati vuoi in Danimarca, vuoi in altri Stati membri, o pretendere che il richiedente stesso metta a disposizione i mezzi, in materiale ed in personale, necessari ai collaudi, per esempio sul luogo di fabbricazione.

Le norme comunitarie di cui trattasi riguardano i commercianti che desiderano esportare in altri Stati membri contatori di energia elettrica vuoi prodotti in Danimarca, vuoi importati in Danimarca da altri paesi, compresi i paesi terzi. Le suddette direttive concernono quindi sia gli attuali produttori sia gli eventuali nuovi produttori. Pertanto gli argomenti del Governo danese relativi al fatto che il solo produttore danese di contatori d'energia elettrica non mostra alcun interesse per l'approvazione CEE del modello e per la verifica prima CEE dei suoi prodotti, ed al fatto che gli scambi con la Danimarca, dove i contatori d'energia elettrica di provenienza straniera coprono circa il 40 % del consumo complessivo del paese, avvengono in modo soddisfacente, non possono venir accettati per giustificare la trasgressione della direttiva del Consiglio n. 76/891.

Secondo il *Governo danese,* dall'art. 2, n. 2, e dall'art. 8, n. 2, della direttiva quadro n. 71/316 risulta chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare l'approvazione CEE del modello ed a procedere alla verifica prima CEE solo qualora dispongano essi stessi delle attrezzature di controllo all'uopo necessarie.

La Commissione cerca di eludere il significato preciso di queste norme sostenendo, nel ricorso, che, per ottemperare agli obblighi derivanti dalla direttiva, basta che gli Stati membri offrano la possibilità, ai loro organi nazionali, di servirsi delle attrezzature di controllo di laboratori privati, eventualmente di altri Stati membri. Se tale interpretazione fosse esatta, un unico centro apposito basterebbe a permettere l'attuazione delle due direttive di cui trattasi in tutti gli Stati membri.

Non vi è dubbio che le suddette disposizioni vanno interpretate nel loro significato letterale, che sono cioè le autorità stesse a dover effettivamente disporre degli strumenti necessari al controllo tecnico. Ciò significa, a contrario, che gli Stati membri che non dispongono di una organizzazione del genere non sono obbligati a rilasciare l'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE.

L'interpretazione proposta dalla Commissione si basa su elementi aleatori.

Ciò vale, in particolare, per l'art. 2, n. 2, della direttiva n. 76/891, il quale significa semplicemente che per essere muniti dei contrassegni e dei marchi CEE, i contatori d'energia elettrica devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva. D'altra parte, il fatto che il simbolo da applicare per la Danimarca sia stato stabilito dall'allegato I, n. X, punto 12, dell'atto d'adesione 1972, non incide affatto sul contenuto degli obblighi degli Stati membri, chiaramente definiti dall'art. 2, n. 2, e dall'art. 8, n. 2, della direttiva quadro n. 71/316. Il suddetto simbolo è riconosciuto nell'ambito della direttiva quadro per il caso in cui la Danimarca decida d'introdurre l'approvazione CEE del modello e la verifica prima CEE per i prodotti considerati.

Non vi sono elementi a sostegno della tesi della Commissione secondo cui l'obbligo di creare i mezzi, per i singoli, di fruire dell'approvazione CEE del modello e della verifica prima CEE rientra nel fine perseguito dalla direttiva.

Scopo della direttiva è di eliminare gli ostacoli tecnici che ostano allo smercio nella Comunità dei contatori d'energia elettrica considerati dalla direttiva. Ora, la Commissione ha costatato che non vi sono mai stati in Danimarca ostacoli del genere. Non si può ritenere insito nel fine perseguito dalla direttiva il fatto di dover contribuire attivamente a promuovere l'esportazione di contatori d'energia danesi in altri Stati membri.

Va osservato che, fatto salvo il valore giuridico della dichiarazione della Commissione e del Consiglio allegata al verbale della riunione del Consiglio in riferimento all'adozione della direttiva n. 76/891, la Commissione si è discostata, nella presente procedura, dalla concezione del diritto che aveva enunciato e di cui conosceva l'importanza decisiva nei confronti del Governo danese. Tale costatazione può avere solo effetti negativi sui futuri lavori d'armonizzazione nell'ambito del Consiglio.

IV — La fase orale del procedimento

La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. P. Hartvig, membro del suo ufficio legale, in qualità

d'agente, ed il Governo del Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. L. Mikaelsen, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 12 ottobre 1982.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 10 novembre 1982.

All'udienza del 12 ottobre 1982, la Corte era composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; U. Everling e A. Chloros, presidenti di Sezione; P. Pescatore, O. Due, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici.

Ai sensi dell'art. 27, § 2, del regolamento di procedura, alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti all'udienza. A causa del decesso del giudice Chloros, la Corte, con ordinanza 16 novembre 1982, ha deciso di rinnovare la fase orale dinanzi alla Corte nella nuova composizione.

La Commissione con telex 1° dicembre 1982 ed il Governo danese, con lettera 2 dicembre 1982, hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata il 9 dicembre 1982 ed hanno confermato i mezzi e gli argomenti svolti nelle loro difese orali all'udienza del 12 ottobre 1982.

All'udienza del 9 dicembre 1982, l'avvocato generale ha confermato le conclusioni presentate all'udienza del 10 novembre 1982.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1981, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 4 novembre 1976, n. 891, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica (GU L 336, pag. 30), il Regno di Danimarca ha trasgredito gli obblighi impostigli dall'art. 189, 3° comma, del Trattato.

2 La direttiva n. 76/891 costituisce una delle direttive d'attuazione della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, n. 316, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni per gli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU L 202, pag. 1). Adottata al fine d'eliminare gli ostacoli tecnici per il commercio intracomunitario degli strumenti di misura ed i rischi di disparità nelle condizioni di concorrenza, la direttiva n. 71/316, che ha il carattere di direttiva quadro, stabilisce che, per ciascuna categoria di strumenti di misura, una direttiva particolare determinerà le qualità metrologiche e le disposizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento.

3 A norma dell'art. 4 della direttiva n. 76/891, relativa ai contatori d'energia elettrica, gli Stati membri dovevano emanare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro diciotto mesi dalla notifica, termine che scadeva, nella fattispecie, il 9 maggio 1978.

4 Il Governo danese conclude, in via principale per l'irricevibilità del ricorso della Commissione e chiede, in via subordinata, che il ricorso sia respinto.

Sulla ricevibilità

5 Il Governo danese eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto, violando l'art. 169 del Trattato, la Commissione, da un lato, avrebbe emesso un parere motivato senza aver prima posto detto Governo in condizione di presentare osservazioni in merito ad un obbligo ben preciso, d'altro lato, avrebbe formulato il ricorso in termini diversi da quelli del parere motivato.

6 Il Governo danese assume anzitutto che la lettera di intimazione è redatta in termini troppo imprecisi per costituire l'avviso dell'inizio della procedura di trasgressione ai sensi dell'art. 169 del Trattato.

7 Va ricordato che, a norma dell'art. 169 del Trattato, la Commissione può proporre alla Corte il ricorso per far dichiarare una trasgressione solo dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

8 Dallo scopo attribuito alla fase precontenziosa della procedura di trasgressione si desume che la lettera di intimazione ha lo scopo di circoscrivere l'oggetto della lite e di fornire allo Stato membro invitato a presentare le proprie osservazioni i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa.

9 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 17 febbraio 1970 (causa 31/69, Commissione c/ Italia, Racc. 1970, pag. 25) poiché la facoltà concessa allo Stato membro di presentare le sue osservazioni costituisce — anche se esso

preferisce non servirsene — una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, l'osservanza di tale garanzia è un presupposto della ritualità della procedura per la dichiarazione della trasgressione di uno Stato membro.

10 Dai documenti agli atti risulta che, con la lettera di intimazione 23 maggio 1979, la Commissione si è limitata ad affermare che, a suo parere, il Governo danese non aveva adottato le disposizioni necessarie per la trasposizione nel diritto nazionale della direttiva n. 76/891, ma si è astenuta dal precisare gli obblighi che, a suo parere, incombevano a detto Stato in forza di tale atto normativo e che non erano stati osservati.

11 Nella fattispecie, tuttavia, ciò non ha avuto la conseguenza di privare il Governo danese della possibilità di presentare efficacemente le sue osservazioni. Il 7 giugno 1978, infatti, la Commissione aveva inviato al Governo danese una lettera nella quale esponeva le ragioni precise che la convincevano del fatto che il Regno di Danimarca era venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dalla direttiva n. 76/891. Proprio facendo riferimento alla posizione assunta dalla Commissione nella suddetta lettera 7 giugno 1978 il Governo danese ha presentato le sue osservazioni il 22 agosto 1979.

12 Tale mezzo difensivo va pertanto respinto.

13 Il Governo danese eccepisce, in secondo luogo, la non identità del parere motivato rispetto al ricorso.

14 Va ricordato che, poiché l'oggetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 169 viene stabilito dal parere motivato della Commissione, i due atti devono essere basati sui medesimi motivi e mezzi.

15 Dal fascicolo si desume che si è ottemperato a detto obbligo. I termini del ricorso corrispondono infatti a quelli del parere motivato emesso il 6 ottobre 1980. Nei due atti, la Commissione, dopo aver ricordato il punto di vista delle autorità danesi, definisce, in termine analoghi ed abbastanza precisi,

l'asserita trasgressione e le ragioni per le quali ritiene che il Regno di Danimarca sia venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato.

16 La Commissione, richiamandosi, per la prima volta nel ricorso, alla direttiva quadro n. 71/316, si è limitata a ribattere ad un argomento addotto dal Governo danese nel riscontrare il parere motivato, e con ciò non ha modificato né la definizione, né il fondamento dell'asserita trasgressione.

17 Il secondo mezzo di difesa del Governo danese va, di conseguenza, respinto.

Nel merito

18 La lite verte sul contenuto e sulla portata degli obblighi derivanti dal combinato disposto della direttiva quadro n. 71/316 e della direttiva n. 76/891 relativa ai contatori di energia elettrica.

19 Secondo la Commissione, dalle suddette disposizioni deriva che gli Stati membri, pur non essendo obbligati a porre in essere attrezzature di controllo, sono tuttavia tenuti a rendere possibile il rilascio, a richiesta dei produttori o degli importatori, dei contrassegni e dei marchi CEE. Tale obbligo corrisponderebbe allo scopo delle direttive, le quali, adottate al fine d'eliminare gli ostacoli tecnici per gli scambi, tendono a consentire che i contatori di energia elettrica muniti dei contrassegni e dei marchi CEE vengano liberamente messi sul mercato ed usati nell'intera Comunità.

20 La Commissione rileva che, per adempiere il suo obbligo, la Danimarca può, in conformità agli allegati I e II della direttiva quadro, vuoi riconoscere i collaudi effettuati nel suo territorio o in altri Stati membri, vuoi pretendere che il richiedente metta a sua disposizione i mezzi (materiali e personali) necessari per i collaudi stessi. L'esistenza di detto obbligo, a carico della Danimarca, sarebbe confermato dall'atto d'adesione 1972, allegato I, n. X, il cui punto 12 attribuisce alla Danimarca la sigla DK quale simbolo distintivo da

aggiungere ai contrassegni d'approvazione CEE ed ai marchi di verifica prima CEE rilasciati da detto Stato.

21 Secondo il Governo danese, dal combinato disposto della direttiva quadro n. 71/316 e della direttiva n. 76/891 emerge chiaramente che esse non impongono alcun particolare provvedimento di attuazione in Danimarca, in quanto questo paese non dispone di alcuna attrezzatura che consenta di effettuare i controlli d'approvazione del modello e di verifica prima. Per il Governo danese, non si può considerare inerente ai fini perseguiti da una direttiva volta ad eliminare gli ostacoli tecnici per gli scambi di contatori elettrici, l'esistenza dell'obbligo di creare un apparato amministrativo che consenta di rilasciare, a richiesta, i contrassegni e i marchi CEE e di garantire il funzionamento di un sistema di riconoscimento reciproco delle operazioni di controllo, quando, sul piano nazionale, non esiste alcun controllo corrispondente.

22 Il Governo danese sostiene, di conseguenza, che gli allegati I e II della direttiva quadro n. 71/316, in relazione agli artt. 2, n. 2, e 8, n. 2, della stessa direttiva, sono stati adottati esclusivamente per il caso in cui la Danimarca decidesse di introdurre nel proprio paese, un sistema di controllo metrologico degli strumenti di misura.

23 Compete alla Corte, per risolvere la controversia, esaminare il combinato disposto della direttiva quadro n. 71/316, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti di misura ed ai metodi di controlo metrologico, e della direttiva particolare n. 76/891, relativa ai contatori d'energia elettrica.

24 Secondo gli artt. 2, n. 2, e 8, n. 2, della direttiva quadro n. 71/316, solo «qualora le loro attrezzature di controllo lo permettano», gli Stati membri sono obbligati a concedere, a richiesta del produttore o del suo mandatario, l'approvazione CEE del modello o a procedere alla verifica prima degli strumenti esibiti. Va notato che nessuna disposizione della direttiva quadro impone l'obbligo, per gli Stati membri che ne siano sprovvisti, di munirsi, entro un determinato termine, delle attrezzature di controllo occorrenti per il rilascio da parte loro dei marchi e dei contrassegni CEE.

25 Non si può ammettere, come vorrebbe la Commissione, che gli allegati I e II della direttiva quadro abbiano lo scopo e possano avere come conseguenza di modificare la portata degli obblighi posti a carico degli Stati membri dai summenzionati artt. 2 e 8. Detti allegati si limitano a specificare le modalità pratiche dell'approvazione CEE del modello e della verifica prima CEE: i precetti in esse contenuti vanno qundi applicati solo agli Stati membri muniti o che si muniranno delle attrezzature di controllo che consentono il rilascio a loro cura dei marchi e dei contrassegni CEE.

26 Occorre quindi ammettere che la direttiva quadro n. 71/316 crea di per sé, a carico degli Stati membri, solo un obbligo condizionato di rilascio dei marchi e contrassegni CEE, subordinato alla disponibilità, da parte di ciascuno Stato membro, delle attrezzature di controllo che consentano tale rilascio.

27 È vero, tuttavia, che l'art. 1, n. 4, della direttiva quadro n. 71/316 stabilisce che direttive particolari possono precisare che gli strumenti che ne costituiscono oggetto «devono essere sottoposti, in tutti gli Stati membri, all'approvazione CEE del modello ed alla verifica prima CEE o ad uno solo di questi controlli». Tali disposizioni lasciano quindi aperta la possibilità che una direttiva particolare, specifica di una categoria di strumenti, trasformi per questa categoria l'obbligo condizionato di rilascio dei marchi e dei contrassegni CEE in un obbligo assoluto per ciascuno Stato membro, senza alcuna distinzione. Va quindi accertato se la direttiva particolare n. 76/891, relativa ai contatori d'energia elettrica, abbia inteso modificare in tal senso, per questa categoria di strumenti, la portata degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva quadro.

28 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 76/891, «i contatori d'energia elettrica che possono ricevere i marchi e i contrassegni CEE sono descritti nell'allegato della presente direttiva. Essi costituiscono oggetto di un'approvazione CEE del modello e sono soggetti alla verifica prima CEE». Questa disposizione, molto generale, ha manifestamente il solo scopo di sottoporre i contatori d'energia elettrica al sistema dell'approvazione del modello e della verifica prima istituito dalla direttiva quadro. Non si può ammettere, infatti, che l'obbligo condizionato delineato dalla suddetta direttiva sia stato trasformato in obbligo assoluto, dal momento che né la motivazione della direttiva, né alcun documento agli atti indica che vi siano ragioni particolari per aggravare, per il rilascio dei contrassegni e dei marchi CEE relativi ai contatori d'energia elettrica, gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva quadro.

29 La tesi della Commissione, secondo cui lo scopo perseguito dalla direttiva può essere raggiunto solo a condizione che tutti gli Stati membri abbiano l'obbligo di rilasciare a richiesta i contrassegni e i marchi CEE, non può essere accolta.

30 La direttiva n. 76/891 ha imposto, anzitutto, con l'art. 3 a tutti gli Stati membri senza eccezione di non «rifiutare, vietare o limitare l'immissione in commercio e l'uso dei contatori d'energia elettrica muniti del contrassegno attestante l'approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE». Tutte le legislazioni o le normative nazionali contrarie a dette disposizione devono costituire oggetto dell'adeguamento necessario. Quanto a porre in essere le strutture nazionali abilitate a rilasciare i marchi ed i contrassegni CEE, si desume dal sistema delle direttive di cui è causa che queste hanno inteso attenersi, in una prima fase, alla formula di semplice «armonizzazione opzionale», la quale evita agli Stati sprovvisti delle attrezzature di controllo necessarie di dover rilasciare essi stessi i marchi e i contrassegni CEE. Spetta a ciascuno Stato membro che si trovi in detta situazione, il valutare, tenendo conto soprattutto degli interessi degli operatori economici stabiliti nel suo territorio, se debba munirsi di dette attrezzature e sottostare in tal modo agli obblighi stabiliti dagli artt. 2 e 8 della direttiva n. 71/316.

31 La Commissione non contesta che, in mancanza di qualsiasi regolamentazione danese in materia di contatori d'energia elettrica, il Regno di Danimarca non deve adottare alcun provvedimento per osservare l'art. 3 della direttiva n. 76/891 e che è garantito il libero accesso al mercato danese dei contatori d'energia elettrica provenienti da altri Stati membri, muniti o no dei marchi e dei contrassegni CEE. Essa non contesta neppure il fatto che il Regno di Danimarca non dispone dell'attrezzatura di controllo necessaria per il rilascio dell'approvazione CEE del modello e della verifica prima CEE dei contatori d'energia elettrica. Da quanto sopra discende quindi che il combinato disposto delle direttive nn. 71/316 e 76/891 non impone affatto al Regno di Danimarca l'obbligo di creare le strutture necessarie per il rilascio, a richiesta dei produttori o dei commercianti interessati, dei marchi e dei contrassegni CEE relativi ai contatori d'energia elettrica.

32 Di conseguanza, il Regno di Danimarca non ha trasgredito gli obblighi impostigli dalle suddette direttive.

33 Il ricorso della Commissione va pertanto respinto.

Sulle spese

34 Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione delle Comunità europee è rimasta soccombente, le spese del giudizio vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° La ricorrente è condannata alle spese.

Mertens de Wilmars Pescatore Everling

Mackenzie Stuart Due Bahlmann Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1982.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente
J. Mertens de Wilmars